



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 951 del 19/11/2020

OGGETTO: Attivazione di un albergo sanitario assistito per la Zona Distretto della Versilia.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gianluigi Ferri

DIRETTORE UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti: Gianluigi Ferri
(firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: Attivazione di un albergo sanitario assistito per la Zona – Distretto della Versilia.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, *“Disciplina del servizio sanitario regionale”* e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 28 febbraio 2019: *“Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale”*;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del direttore generale sull’assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19 ottobre 2016 che disciplina l’articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente l’approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione aziendale, così come integrata dalle successive delibere di modifica;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l’aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale;

EVIDENZIATO che a seguito della sopracitata delibera n. 1109 del 19 ottobre 2016, la UOC Rapporti istituzionali deve provvedere alla formalizzazione e gestione, tra l’altro, dei rapporti convenzionali con Enti Terzi;

PREMESSO, per quanto riguarda l’oggetto specifico del presente provvedimento, che con la delibera di Giunta Regionale n. 937 del 20 luglio 2020 sono state approvate le linee di indirizzo per l’individuazione, l’accesso e la gestione degli alberghi c.d. “sanitari”;

PRECISATO che l’albergo sanitario è una struttura ricettivo alberghiera a norma in materia di prevenzione incendi con certificato di agibilità e collaudo statico e con tutti i requisiti previsti per l’esercizio di tale attività, che è destinato ad ospitare soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 come di seguito specificato:

- pazienti COVID positivi, che vengono indirizzati all’albergo sanitario in fase di dimissione protetta dall’ospedale, in quanto clinicamente guariti, ma verosimilmente infettanti;
- pazienti COVID positivi asintomatici o paucisintomatici, per i quali non risulta appropriato il ricovero in ambiente ospedaliero ed hanno condizioni socio abitative tali da non avere la possibilità di permanere a domicilio in sicurezza;

DATO ATTO che gli alberghi sanitari possono essere eventualmente utilizzabili anche per la gestione dei contatti stretti da soggetti COVID positivi, qualora ritenuto opportuno dai servizi competenti, nel caso in cui non sia possibile garantire l’isolamento adeguato presso il domicilio, o

sia necessario assicurare un maggiore livello di sicurezza e di monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato;

VISTA, altresì, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 96 del 24 ottobre 2020 che impegna le Aziende USL, fra l'altro, al reperimento di strutture recettive alberghiere da destinare alla funzione di Albergo Sanitario fino ad almeno 1.500 camere in progressione documentata per tutto il periodo sino alla fine di dicembre, con possibilità di prosecuzione;

CONSIDERATO che questa Azienda ha recentemente bandito un avviso di manifestazione di interesse rivolta alle strutture alberghiere o ricettive per la messa a disposizione di alberghi "sanitari" ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 937 del 20 luglio 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 96 del 24 ottobre 2020, avviso pubblicato integralmente sul sito aziendale in data 28 ottobre 2020 e, per per estratto, su BURT, parte III, del 4 novembre 2020;

PRECISATO che un'ulteriore avviso unico concordato a livello regionale per alberghi sanitari è poi stato pubblicato sul sito aziendale in data 31 ottobre 2020 ed inviato alle rappresentanza di categoria;

TENUTO CONTO che al momento sono pervenute n. 31 candidature da parte di diverse strutture alberghiere delle quattro province di competenza aziendale;

VISTO che la Zona – Distretto è attualmente sfornita di un albergo sanitario e che, nell'ambito del riordino dell'organizzazione del sistema ospedaliero sul ricovero Covid nell'area Vasta Nord Ovest, è necessario provvedere al fine di dimettere dall'Ospedale Versilia o per prendere in carico gli utenti dalla Casa della Salute o Distretto ex Ospedale Tabarracci Viareggio;

VERIFICATO che il Direttore della Zona – Distretto ha proposto di convenzionare l'Hotel Marchionni di Viareggio che, per dislocazione logistica, caratteristiche strutturali, numero di camere garantite ed immediata disponibilità di attivazione è quello che può meglio assicurare la copertura assistenziale nel piano di riordino del sistema ospedaliero sul ricovero Covid;

CALCOLATA, al termine della trattativa, la spesa presunta per la struttura nel periodo temporaneo di 60 giorni, salvo disdetta o recesso anticipato con il preavviso di 15 giorni, giusta art. 13 della convenzione tipo:

Hotel Marchionni SrL – Viareggio - decorrenza dal 16 novembre 2020

Messa a disposizione di tutte le camere (38); tuttavia si riconosce il vuoto per pieno solo alle prime 25 camere; qualora fossero necessarie più camere si liquideranno solamente quelle effettivamente occupate:

- Costo a camera € 30,90 x 25 camere x 60 giorni = 46.350;
- Fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani): compresa nel costo a giornata;
- Fornitura iniziale del Kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo): compresa nel costo a giornata;
- Ricambio del Kit di cortesia e ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni): Euro 1,60 ogni 2 giorni a ospite: Costo € 1,60 x 25 camere (ospiti) x 30 volte = 1.200;

- Ricambio delle lenzuola e federe (ogni 7 giorni): Euro 2,00 ogni 7 giorni a ospite: Costo € 2,00 x 25 camere (ospiti) x 8,5 volte = 425;

Totale = Euro 47.975+ IVA 10% (52.772,50);

Rimangono invece interamente a carico dell'Azienda USL le seguenti prestazioni:

- Sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- Pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani;
- Fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena per ogni persona ospitata;
- Sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente;

DATO ATTO che l'accordo contrattuale da stipulare viene interamente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO che, in ogni caso, le prestazioni variabili saranno remunerate esclusivamente se ed in quanto effettivamente erogate agli ospiti presenti in struttura;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito in Legge 120/2020, nella parte in cui stabilisce procedure semplificate di affidamento diretto dei servizi per l'emergenza sanitaria globale del Covid-19;

RITENUTO di dover provvedere a formalizzare tutto quanto detto sopra in estrema urgenza;

VISTO, inoltre, l'art. 18 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che stabilisce di tenere distinti gli accadimenti contabili relativi all'emergenza utilizzando un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20";

PRESO ATTO che il competente Dipartimento Economico ha creato un apposito progetto "AUTOFIN/COVID19" da utilizzare per l'adozione dei provvedimenti ed ordinativi di spesa;

EVIDENZIATO che il costo presunto per 60 giorni, pari ad € 52.772,50 (IVA inclusa), sarà imputato sul conto economico 31025141 "Altri Servizi" nell'ambito del codice univoco "COV 20";

ACCERTATO che trattasi di un costo dovuto alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi della malattia diffusiva e che, pertanto, esso non è stato previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2020, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28/02/2020 e che con la presente deliberazione il sostenimento del costo è espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dal decreto legge n. 18 sopra citato;

FATTO PRESENTE che presso l'Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali del Dipartimento dei Servizi Generali è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento, il fascicolo del procedimento stesso;

RITENUTO di conferire l'immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di attuare senza indugio le dimissioni protette di pazienti Covid positivi o l'inserimento di utenti da sorvegliare tramite USCA senza necessità di ricovero ospedaliero;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per le parti di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra elencate ed in relazione all'esigenza di contenere l'emergenza epidemiologica diffusiva COVID-19

1. di stipulare l'accordo contrattuale con la struttura "*Hotel Marchionni*" (Società Marchionni SrL) di Viareggio con le decorrenze, i contenuti e le condizioni economiche riepilogate in narrativa al fine assicurare alla popolazione versiliese la disponibilità di un albergo sanitario assistito, come previsto dalla normativa emergenziale;
2. di dare atto che il relativo accordo contrattuale viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in conformità alla convenzione tipo già pubblicata unitamente al relativo avviso;
3. di imputare il costo presunto sui 60 giorni, fatte salva la possibilità di disdetta anticipata con preavviso di 15 giorni, risultato pari a complessivi Euro 52.772,50 Iva inclusa, come segue:
 - Euro 40.458,92 (16 novembre – 31 dicembre 2020) da addebitare al conto economico di bilancio 31025141 "*Altri Servizi*" nell'ambito del codice univoco "COV 20", costo che è dovuto alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi del Covid-19 e che, pertanto, non è stato previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2020 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28/02/2020 e di stabilire che con la presente deliberazione il sostenimento del costo viene espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dall'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;
 - Euro 12.313,58 (1° gennaio – 14 gennaio 2021) da addebitare al conto economico 31025141 "*Altri Servizi*", nell'ambito del codice univoco "COV 20", del bilancio preventivo economico annuale per il 2021, tuttora in corso di formazione ed ove sarà stabilita la necessaria disponibilità attingendo alle erogazioni disposte dalla Regione Toscana per l'emergenza epidemiologica;
4. di disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, della Legge Regionale n. 40/2005, per le ragioni di urgenza indicate in parte narrativa;
5. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti, di pubblicarne copia all'Albo *on line* dell'Azienda USL;
6. di trasmetterne un'altra copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii., al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 19/11/2020 al giorno 04/12/2020.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia